



LE FORME E MODALITÀ DI GESTIONE DEI CCGR: DAL CONTRATTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA

STEFANIA DOTA
Vice Segretario Generale ANCI

Roma, 22 luglio 2025

LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

D. lgs. n. 150/2022

Articolo 64 Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.
2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140* e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.
3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.
4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

** Attuali artt. 127 e seguenti del d. lgs. n. 36/2023*



LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Le forme di gestione dei Centri di Giustizia Riparativa (1/2)

- Gestione pubblica diretta
- Gestione tramite affidamento esterno (contratto amministrativo)
- Gestione in economia

LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Gestione tramite affidamento esterno (contratto amministrativo) (2/2)

Il modello prevalente prevede l'affidamento della gestione del Centro a soggetti specializzati, selezionati tramite procedura di evidenza pubblica (appalto di servizi, concessione, convenzione ex artt. 56 e 57 d.lgs. n. 117/2017 per il Terzo Settore).

Tra le principali modalità:

- **contratto di affidamento del servizio pubblico**, con obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale e locale;
- **accordo o convenzione con soggetti del Terzo Settore** (associazioni, cooperative sociali), formazione di partenariati pubblico-privati, spesso regolati da protocolli d'intesa;
- **convenzioni con enti sovralocali** (Cassa delle Ammende, Fondazioni, ecc.).

Questi strumenti **permettono flessibilità gestionale ma impongono requisiti di trasparenza, imparzialità e rispetto della normativa sugli appalti pubblici** (d.lgs. n. 36/2023)



LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 36/2023)

I servizi sociali e i servizi assimilati

- Articolo 127. Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
- Articolo 128. Servizi alla persona
- Articolo 129. Appalti riservati

LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Decreto legislativo n. 36/2023

Art. 127 - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, **per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), **le stazioni appaltanti procedono alternativamente:**

a) **mediante bando o avviso di gara** che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;
b) **mediante avviso di pre-informazione**, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

3. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui all'articolo 173 contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.



LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

ALLEGATO XIV ALLA DIRETTIVA 2014/24/UE

- Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
- Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
- Servizi di sicurezza sociale obbligatoria
- Servizi di prestazioni sociali
- Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
- Servizi religiosi
- Servizi alberghieri e di ristorazione
- Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi (ai sensi dell'art. 56 del codice)
- Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
- Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività
- Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi (ai sensi dell'art. 56 del codice)
- Servizi investigativi e di sicurezza
- Servizi internazionali
- Servizi postali
- Servizi vari

LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Decreto legislativo n. 36/2023

ALLEGATO II.6

PARTE I

E – Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (*di cui all'articolo 127, comma 1*)

F – Informazioni che devono figurare negli avvisi per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (*di cui all'articolo 127, comma 1*)

G – Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (*di cui all'articolo 127, comma 3*)

PARTE III

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici nei settori speciali (*di cui all'articolo 127, comma 4*)

LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

I servizi sociali e i servizi assimilati

Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022

Linee guida n.17 “*Indicazioni in materia di affidamenti di Servizi sociali*”

Forniscono alle stazioni appaltanti un quadro di riferimento per la gestione degli affidamenti di servizi sociali, promuovendo la trasparenza, l'efficienza e la qualità delle prestazioni.

LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Decreto legislativo n. 36/2023 Art. 128 - Servizi alla persona (1/2)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.
2. Ai fini della presente Parte, **sono considerati servizi alla persona** i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
 - a) **servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;**
 - b) **servizi di prestazioni sociali;**
 - c) **altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.**
3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.



LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Decreto legislativo n. 36/2023 Art. 128 - Servizi alla persona (2/2)

4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.
5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.
7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.



LE FORME DI GESTIONE DEI CENTRI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Decreto legislativo n. 36/2023 Art. 129 – Appalti riservati

1. **Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.**
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti **condizioni**:
 - a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
 - b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;
 - c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.
3. È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.
4. La durata massima del contratto non può superare i tre anni.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

